

Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — Air France-KLM/Commissione(Causa T-62/11) ⁽¹⁾

[«Concorrenza — Intese — Mercato europeo del trasporto aereo di merci — Accordi e pratiche concordate su vari elementi dei prezzi dei servizi per il trasporto aereo di merci (istituzione di supplementi per il carburante e per la sicurezza, rifiuto di pagare una commissione sui supplementi) — Articolo 101 TFUE, articolo 53 dell'accordo SEE e articolo 8 dell'accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo — Obbligo di motivazione»]

(2016/C 048/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Air France-KLM (Parigi, Francia) (rappresentanti: A. Wachsmann e S. Thibault-Liger, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente C. Giolito, S. Noë e N. von Lingen, agenti, assistiti da B. Lebrun, avvocato, poi C. Giolito e A. Dawes, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: F. Florindo Gijón, M. Simm e M. Balta, agenti)

Oggetto

Domanda volta, in via principale, all'annullamento della decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE, dell'articolo 53 dell'accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (Caso COMP/39258 — Trasporto aereo) nella parte in cui riguarda la ricorrente e, in via subordinata, all'annullamento dell'articolo 5, lettere b) e d) di tale decisione, nella parte in cui infligge a quest'ultima un'ammenda, o riduzione della medesima.

Dispositivo

- 1) La decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE, dell'articolo 53 dell'accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (Caso COMP/39258 — Trasporto aereo) è annullata per quanto riguarda l'Air France-KLM.
- 2) La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Air France-KLM.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 95 del 26.3.2011.